

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3008

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONOMI, TRUZZI, ZACCAGNINI, AMADEO, ANDREONI,  
ARMANI, BALASSO, BALDI, BOTTARI, BUFFONE, CASTEL-  
LUCCI, CRISTOFORI, HELFER, LOBIANCO, MICHELI PIE-  
TRO, PREARO, SANGALLI, SCHIAVON, SEDATI, SORGI,  
STELLA, TANTALO, TRAVERSA, VALEGGIANI, VETRONE**

*Presentata il 26 gennaio 1971*

### Tutela dei diritti dell'impresa agricola nelle espropriazioni per pubblica utilità

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che le espropriazioni per pubblica utilità sono, di massima, ancora regolate dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, ormai ultracentenaria.

Diversi altri provvedimenti legislativi si sono, nel corso degli anni, andati assommando ad essa, epperò senza modificarne sostanzialmente la struttura, specie per quanto riguarda la procedura di espropriazione che rimane lunga e macchinosa, lacunosa per taluni versi, in ogni caso affatto agile né aderente alle mutate esigenze ed istanze sociali.

Il bene espropriando, la terra, è ancora considerato sotto il profilo del dominio, cioè della proprietà e possidenza, mentre viene ignorato quello, tanto più attuale, di un bene necessario all'esercizio di attività produttive ed alla esplicazione del lavoro umano.

La Costituzione, agli articoli 42, 43, 44 fissa i concetti giuridici di proprietà e di espropriabilità di essa, per pubblica utilità, rimandando alle leggi speciali, ed alle norme del codice civile (confrontare gli articoli 834,

838 del codice civile) e di procedura civile (consulente tecnico del giudice), le modalità ed i limiti.

Oltre la citata legge madre, e le sei o sette leggi fondamentali, in materia di espropriazione per pubblica utilità, sono da annoverare ancora circa una sessantina di provvedimenti, leggi e decreti. Ma tutti, per l'un verso o per l'altro, ritornano sempre a far capo alla legge fondamentale del 1865. Se poniamo mente a come ed a quanto siasi modificata, non si dice nel corso di un secolo, ma soltanto nell'ultimo trentennio, la struttura sociale in Italia, non ci si può non sorprendere della sopravvivenza di talune impostazioni giuridiche ancora saldamente ancorate ad un passato definitivamente tramontato.

Si rilegga l'ultimo capoverso dell'articolo 27 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, il quale letteralmente suona: « gli usufruttuari, i conduttori, i proprietari diretti ed altri cui spettasse qualche diritto sugli stabili suddetti, sono fatti indenni dagli stessi pro-

prietari, o possono esperire le loro ragioni nel modo indicato dagli articoli 52, 53, 54 e 56 ».

Si vada quindi a leggere l'articolo 52, il quale recita al secondo capoverso: « pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti anzidetti si possono far valere non più sul fondo espropriato, ma sull'indennità che lo rappresenta ».

Si ricollegli quanto sopra con l'articolo 834 del codice civile, primo comma: « nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà se non per causa di pubblico interesse legalmente dichiarata e contro il pagamento di una giusta indennità »; balza all'evidenza come, in materia di espropriazione per pubblica utilità, il concetto di indennizzo si affermi solo in relazione al concetto di proprietà del bene: ma nessuna considerazione si ha per l'istituto dell'impresa, e del lavoro umano in essa applicato, in relazione al bene immobiliare espropriato. Ciò malgrado l'articolo primo della nostra Costituzione che giustamente afferma che « l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro ».

Tenute presenti le superiori premesse critiche, va tuttavia ammesso che la legge del 1865 è giuridicamente ben strutturata, e perciò ha resistito al logorio del tempo. Tutte le susseguenti disposizioni legislative, in materia di espropriazione per pubblica utilità, ruotano intorno a quest'unico asse e ad esso fanno capo. Si avverte, però, oggi, l'esigenza che talune statuizioni di essa vengano modificate e snellite in particolare per quanto attinente: a) ad una più certa e tempestiva notifica della procedura di esproprio oltreché ai proprietari anche ai conduttori del fondo, affittuari, coloni o mezzadri; b) alla determinazione del prezzo equo, da corrisponderci direttamente a tutti gli aventi diritto, ciascuno per il titolo di spettanza, dall'espropriante, ente o privato; c) allo snellimento della procedura di svincolo del prezzo ed alla sua tempestiva corresponsione all'avente diritto sin dal momento della occupazione del fondo.

Esaminando in dettaglio la procedura espropriativa per pubblica utilità, se ne potranno rilevare le carenze e le deficienze in relazione alle giuste esigenze dei conduttori di fondi rustici coltivati.

La legge 25 giugno 1865, n. 2359, all'articolo 2, afferma che « sono opere di pubblica utilità... quelle che vengono dichiarate tali per atto dell'autorità competente »; ed al secondo capoverso dello stesso articolo 2 in-

dica come può essere dichiarata di pubblica utilità qualsiasi opera da chiunque prospettata, anche singola persona fisica.

Con i susseguenti articoli da 3 a 8 dà le indicazioni dell'*iter* per aversi la dichiarazione di pubblica utilità, e con gli articoli da 9 a 15 dispone quale sia l'autorità competente a fornire la dichiarazione a seconda della natura dell'opera da intraprendersi.

Leggi posteriori, anche recenti, disciplinano e specificano le cause che possono portare alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere. Quasi non vi è settore dell'attività che ne resti escluso, potendosi promuovere l'attuazione di un'opera di pubblica utilità per scopi industriali, agricoli, commerciali, viari, sanitari, sportivi, di arte, ecc., oltre, ovviamente, per quanto attiene al demanio dello Stato, alle ferrovie dello Stato, a motivi bellici o di difesa nazionale, questi ultimi tutti disciplinati da leggi speciali.

Quale che sia la natura dell'opera da attuarsi per pubblica utilità, resta tuttavia identica la procedura di espropriazione tanto nella fase dichiarativa di pubblica utilità dell'opera, quanto per le modalità, i tempi, il pagamento dell'indennità di espropriazione del bene che sarà sede dell'opera e ad essa asservito per l'uno o altro verso.

L'articolo 4, citata legge, prevede che la domanda diretta ad ottenere che un'opera sia dichiarata di pubblica utilità debba pubblicarsi in ciascun comune nel cui territorio dovrà eseguirsi l'opera medesima ed inserirsi, per estratto, nel *Foglio annunci legali* della provincia (o nelle *Gazzette regionali*) allo scopo di dar modo e possibilità a chi potesse averne interesse di proporre « osservazioni ».

Ottenutasi la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, « colui che la promosse » (articolo 16) dovrà redigere piano particolareggiato di esecuzione, descrittivo dei terreni da espropriarsi, « possibilmente » indicando i nomi dei « proprietari » di essi, desunto dai « dati catastali », quindi sottoporlo all'autorità competente, ottenuta dalla quale l'approvazione (articolo 17), sarà compito del prefetto ordinare il deposito del piano presso ciascun comune territorialmente interessato alla esecuzione dell'opera. Sarà altresì curata dal promotore la pubblicazione del piano medesimo nel *Foglio annunci legali* della provincia. Trascorsi i termini di rito — giorni 15 — senza che alcuno abbia proposto opposizione, il prefetto (articolo 19) ne dichiara la regolarità ed ordina che l'opera sia eseguita.

Nessun avviso diretto, non si dice notificazione, viene fatto, fino a questo momento,

ai proprietari dei fondi espropriati, né, tanto meno, ai conduttori di essi.

Si presume, ed è mera presunzione, che gli interessati ne abbiano cognizione attraverso le pubblicazioni sopra ricordate.

Dichiarata l'opera di pubblica utilità, l'attuazione di essa diviene automaticamente « urgente ed indifferibile » appunto perché di pubblica utilità. Di fatto, e per costante interpretazione giurisprudenziale e ministeriale, è stata di molto ampliata la portata dell'articolo 17 della legge madre del 1865, modificato dalla legge n. 588 del 18 dicembre 1879. Ciò comporta — come di solito avviene — l'occupazione temporanea, per non oltre un biennio (ma di fatto si può andare oltre) del fondo, mentre è in corso la procedura espropriativa.

Consegue che il titolare e/o il conduttore del bene soggetto ad espropriazione può essere estromesso dal possesso e dal godimento di esso in un qualsiasi momento dell'annata agraria, quale che sia lo stato delle colture e dei raccolti. A garanzia degli interessi del coltivatore, o di qualunque altro avente diritto, viene redatto, prima della immissione, verbale di descrizione dello stato dei luoghi, colture, impianti, ecc. — il cosiddetto « stato di consistenza » — a cura di un « perito » nominato dal prefetto, con l'assistenza di due testimoni, non necessari se presente il proprietario capace di firmare.

Non vi è mezzo giuridico di resistenza alla temporanea occupazione del bene se non per casi veramente eccezionali che in pratica difficilmente ricorrono.

L'ammontare dell'indennità di espropriazione, per ciascun bene, o porzione di bene, espropriando, viene quantificato ed offerto dallo espropriante o contestualmente alla domanda di dichiarazione di pubblica utilità, o in seno alla presentazione del piano di esecuzione dell'opera e portato alla conoscenza degli interessati con gli stessi mezzi di pubblicità cioè per affissione negli albi od inserzione nei *Fogli annunzi legali*. In sostanza, il corrispettivo per indennità di espropriazione è, almeno in un primo momento, fissato dai tecnici degli esproprianti, per prezzo unitario fissato sulla carta per « tipo » di bene da espropriare, ed approvato dall'autorità competente alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. È lasciato largo margine alle trattative dirette, tra l'espropriante e l'espropriato in ordine alla qualificazione delle indennità. È previsto l'intervento del sindaco, udita la giunta nelle trattative medesime; ma la mancata accettazione del corrispettivo per inden-

nità da parte dell'espropriato non arresta l'esecuzione dell'opera né la temporanea occupazione del terreno.

Formato l'elenco dei proprietari che non hanno voluto accettare « il prezzo », il prefetto lo trasmette al presidente del tribunale del circondario (articolo 31) il quale, collegialmente, con semplice decreto, nomina uno o tre « periti » con mandato agli stessi di procedere alla stima dei beni da espropriare. La perizia avrà gli effetti di una perizia giudiziale (articolo 34) e potrà essere impugnata nei modi e tempi previsti dal codice di procedura civile.

Fondamentali gli articoli 39, 40, 41, 42 e 43 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nonché gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (detta legge di Napoli) perché fissano precisi limiti. Dei citati articoli 12 e 13 della legge di Napoli, il primo nega indennità alcuna al locatario per la risoluzione del contratto di locazione ed, il secondo, detta norme di valutazione del bene nettamente ancorate al reddito dominicale, ponendosi in contrasto con l'articolo 39 della legge del 1865 il quale testualmente dispone: « Nei casi di occupazione totale l'indennità dovuta allo espropriato consisterà nel giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita ».

Stabilitosi giudiziariamente o bonariamente l'ammontare dell'indennità di espropriazione, la competenza ad ordinare lo svincolo delle somme corrispettive è demandata, dalla legge 5 aprile 1926, n. 686, alla autorità giudiziaria competente per territorio e per valore.

Il corrispettivo per indennità di temporanea occupazione dell'immobile da espropriarsi è stabilito dal prefetto (articolo 72) il quale, pur avendo ampi limiti di giudizio, la fissa di solito nella misura del 5 per cento per anno solare dell'ammontare della indennità di espropriazione. Come a dire gli interessi legali, mentre sul fondo espropriando continuano a gravare a carico del titolare di esso, le imposte fondiarie l'ammontare delle quali, non è raro, superi o eguagli, questo per nulla remunerativo 5 per cento.

Come premesso, quasi tutte le disposizioni legislative in materia di espropriazioni per pubblica utilità, finiscono per far capo alla legge del 1865. S'abbia da costruire un aeroporto, un'opera di irrigazione, una stazione radar o una radio televisiva, case per lavoratori, autostrade o che altro, sarà sempre presente ed operante l'anziana legge madre.

Significativo, in proposito, è l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 (testo unico delle leggi sul Mezzogiorno) secondo cui « le opere comprese nei programmi della Cassa per il mezzogiorno, approvate ai sensi del primo comma dell'articolo 6, sono dichiarate di pubblica utilità con l'approvazione dei progetti esecutivi da parte del consiglio di amministrazione, ovvero del comitato esecutivo della Cassa per il mezzogiorno, nell'ambito delle rispettive competenze. Le opere previste nei progetti, dopo l'approvazione, sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

Dunque, anche quel moderno e valido organismo che è la Cassa per il mezzogiorno quando ha da espropriare immobili per la realizzazione di opere, perfettamente attuali, si serve della vecchia legge.

L'iter procedurale, e la portata, delle espropriazioni per pubblica utilità, così come sono preveduti dal legislatore ottocentesco, si sono, con l'andar del tempo, evoluti *in peius*; e non vale a consolare alcuno l'emanazione di qualche leggina *a latere* che sembra volere favorire l'espropriato come, ad esempio, la legge 21 novembre 1967, n. 1149, disponente l'esonero dall'imposta di bollo e dai diritti catastali e ipotecari sugli atti e documenti relativi ad espropriazioni per conto dello Stato o di enti pubblici. Si ponga mente che per ottenere lo svincolo della somma accettata per indennità di espropriazione — e si è già alla fine, quasi, della procedura d'espropriazione — occorre, in forza della legge 3 aprile 1926, n. 686, produrre istanza al pretore o al tribunale, secondo le competenze per valore, di volontaria giurisdizione, corredata da: *a*) certificato ipotecario attestante la libertà dell'immobile da oneri, censi, ipoteche, ecc.; *b*) certificato storico catastale ultraventennale (ed è buona sorte quando non si ha da risalire al vecchio catasto di impianto); *c*) certificato di non opposizione all'opera rilasciato dal prefetto; *d*) titolo di proprietà; *e*) certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette competente (è da stabilirsi la competenza, potendosi avere diversità tra il domicilio fiscale del contribuente rispetto alla ubicazione territoriale del fondo) attestante che si è a suo tempo — venti anni fa — pagata l'imposta straordinaria sul patrimonio! Non vi è obbligo di assistenza di avvocato o di procuratore, trattandosi di volontaria giurisdizione, ma è davvero difficile ipotizzare che un conduttore o coltivatore

agricolo, o allevatore, sappia ben redigere la domanda al giudice e procurarsi agevolmente i documenti di corredo. A parte il fatto che gli uffici hanno sedi distanti dalla presumibile residenza dell'interessato, talvolta decine e magari centinaia di chilometri, e che per ottenere il rilascio di un solo documento occorrono — se si è veramente fortunati — almeno due visite ad ogni singolo ufficio, la prima, per la richiesta, e la seconda, per il ritiro. Tutto ciò, naturalmente, quando non sorgano complicazioni per interferenze di diritti di terzi, pluralità di titolari, eccetera, questioni tutte che richiedono l'intervento di avvocati.

Ma il danno maggiore il coltivatore del fondo rustico lo riceve: *a*) dal mancato diretto avviso della imminente espropriazione immobiliare; *b*) dall'istituto della « temporanea occupazione » così come si è allargato ed attuato; *c*) dalla nessuna considerazione economica nella quale è tenuta dalla legislazione sulle espropriazioni per pubblica utilità l'impresa agricola con i suoi capitali di esercizio, le scorte, gli impianti mobili asserviti al fondo, l'avviamento, il potenziale lavorativo umano; queste entità economiche non sono valutate ai fini del computo dell'ammontare della indennità di espropriazione. E tanto, pur dannoso, nella ipotesi più favorevole; che cioè le figure di proprietario o di conduttore o di imprenditore coesistano nel medesimo soggetto e che il bene venga espropriato nel suo intero e non parzialmente (ad esempio una autostrada che tagli in due un podere di 5-10 ettari rendendolo di difficile organica conduzione). Ché, ove siano diversi i soggetti titolari del diritto di proprietà e di quello attinente alla conduzione, e/o parziale la espropriazione del bene, il danno dell'imprenditore conduttore può essere incommensurabile. La famiglia colonica, poi, oltreché immiserita economicamente, potrebbe venir distrutta anche come unità familiare dal necessario disperdersi dei suoi componenti alla ricerca di un lavoro alle dipendenze di terzi.

Per tutte le considerazioni che precedono, si presenta l'unità proposta di legge che, nella sua impostazione fondamentale, mentre vuole fornire adeguate soluzioni alle esigenze dell'impresa agricola, sopra puntualizzate, nello stesso tempo limita la sua incidenza al settore agricolo. Sicché essa, se approvata, porterà nuovi istituti normativi che rispetto alla normativa delle leggi sulla espropriazione per pubblica utilità, avranno effetti derogatori ma non abrogativi. Questo criterio risponde,

nel contempo, sia alla necessità di risolvere i gravi problemi economici e umano-sociali determinati nel settore dell'agricoltura, dall'esproprio dei terreni, sia all'opportunità di mantenere la vecchia struttura legislativa per ciò che concerne l'esproprio di beni di natura non agricola.

Nell'articolo 1 è contenuto, anzitutto, un riferimento generico a tutti i casi di espropriazione o di occupazione aventi ad oggetto fondi rustici ed ipotizzabili in base alle vigenti leggi. Di proposito si è voluto evitare il richiamo specifico dei diversi provvedimenti, e ciò sia per evitare la tassatività della elencazione, sia per lasciare la porta aperta a probabili previsioni legislative su nuove ipotesi di espropriazioni.

L'obbligo della notificazione preventiva ai proprietari, enfiteuti e, anche, ai conduttori vuole eliminare il grave inconveniente della mancata cognizione del provvedimento espropriativo (il che spesso si verifica per le pubblicazioni negli albi comunali) e, nello stesso tempo, assicurare la presenza attiva di tutti gli interessati alla anticipata cessazione della attività aziendale agricola. Ciò, infatti, consentirà ai predetti di essere presenti nella compilazione dello stato di consistenza del fondo rustico e dell'azienda, di avanzare le legittime richieste in merito alla consistenza, per qualità e quantità, dei frutti pendenti, delle addizioni e dei miglioramenti apportati sul fondo nel corso della conduzione, delle scorte esistenti nell'azienda, e degli altri elementi del complesso patrimoniale aziendale.

Nel secondo comma dello stesso articolo 1, viene indicato il limite minimo del prezzo di esproprio che può essere offerto dall'espropriante o determinato da uffici tecnici della pubblica amministrazione. Per il massimo non è posto alcun limite. Il predetto minimo, da un lato è riferito al valore agricolo di mercato, così come stabilito nell'accordo tra Governo e sindacati riguardo alla politica della casa per i lavoratori, e, dall'altro lato, resta ancorato, per maggiore obiettività e certezza, ad un limite di valore che comunque, in ogni caso, rappresenta già un parametro di salvaguardia, ammesso nella nostra legislazione, a proposito dell'applicazione dell'imposta sulle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246.

Nel terzo comma si richiede che l'indicazione della parte attribuita ai frutti pendenti, alle scorte e alle attrezzature aziendali sia ben distinta dal compenso per il terreno. E ciò allo scopo di favorire l'esatto calcolo dei diritti dell'impresa, diritti che devono avere

una configurazione autonoma rispetto ai diritti della proprietà.

Nei commi quarto e quinto viene istituzionalizzata e disciplinata la prassi conciliativa relativamente al prezzo di esproprio, mediante la istituzione di apposita commissione. Al sindaco, già previsto dalla vigente legislazione, vengono affiancati un assessore comunale e due rappresentanti sindacali della categoria degli imprenditori agricoli. Il tentativo obbligatorio di accordo, esperito dalla predetta commissione, dovrebbe sortire il risultato della massima semplificazione della procedura riguardante la fissazione dell'indennità di esproprio. La commissione potrebbe, in presenza di espropriazione di vaste plaghe del territorio comunale, redigere una tabella di valori che poi potrebbe essere adattata ai casi singoli. Si tratterebbe, cioè, di tabelle di massima, non vincolante per i singoli casi.

Con l'articolo 2 viene riconosciuto l'indennizzo, per l'anticipata cessazione di attività aziendale, distintamente nelle tre ipotesi di conduzione diretta del proprietario, di conduzione in affitto, e di quella associata.

Nell'ipotesi che espropriato sia un proprietario coltivatore diretto, l'indennizzo è più elevato nella considerazione che la terra è strumento per il lavoro familiare e per la sussistenza della famiglia. Questa norma, sostanzialmente, riconosce la nuova realtà economica, quale l'impresa agricola che, attraverso la maggiore e più razionale organizzazione tecnica dell'azienda, ha acquisito il diritto di esistenza nel moderno ordinamento sociale e giuridico. Un precedente di tale norma può essere riscontrato nell'articolo 4, ultimo comma, della legge 4 febbraio 1958, n. 158, su « norme relative all'espropriazione di terreno e alla attuazione di opere nella zona industriale e nel porto fluviale di Padova ». Ivi è disposto, testualmente: « che a favore di chi conduce l'azienda agricola viene inoltre corrisposta una somma pari al dieci per cento dell'indennità di espropriazione per facilitare il trasferimento e la ricostituzione dell'azienda ». Questa norma è ripresa, con miglioramenti, nella legge regionale del Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1970, n. 2.

L'articolo 3 regola il pagamento del prezzo di esproprio e dell'indennità di cessazione di attività aziendale. In esso sono previste due ipotesi: a) pagamento diretto o immediato agli aventi diritto, e ciò a seguito di intervenuto accordo con gli esproprianti; b) deposito della somma e successivo svincolo di essa. Il deposito, a differenza di quanto dispone

la normativa vigente, è solo eventuale, per i due casi di mancato accordo sull'ammontare, l'uno, o di opposizione di terzi titolari di diritti reali sul fondo oggetto di espropriazione. Salvo che si verificano una o entrambe dette ipotesi, la nuova norma prevede il pagamento diretto a partire dall'inizio dell'occupazione ed entro 60 giorni da tale data. Non è più necessaria, quindi, autorizzazione preventiva di alcuna autorità. Ciò è giustificato dall'esigenza di semplificare e accelerare i tempi del pagamento.

Per il caso di deposito a seguito di mancato accordo o di contestazione, si stabilisce la competenza funzionale del pretore qualunque sia l'ammontare della somma. Anche questo criterio vuole rispondere all'esigenza di semplificazione e snellimento.

La procedura di determinazione del prezzo di esproprio, di vincolo e di liquidazione dei diritti reali dei terzi, sempre e in ogni caso di competenza esclusiva del pretore, viene resa spedita e sollecita attraverso i seguenti cri-

teri: 1) l'esonero dall'obbligo di assistenza legale; 2) l'esonero dall'obbligo della complessa documentazione che viene sostituita dalla malleveria dell'Ente di sviluppo agricolo competente per territorio; 3) esenzioni fiscali.

Con l'articolo 4 viene disposto che la cessazione di ogni obbligo tributario e contributivo, per i fondi assoggettati ad esproprio, ha luogo *ope legis*, cioè di diritto, a favore del proprietario o del conduttore, non essendo necessaria alcuna iniziativa quali istanze, denunce, o altra documentazione. Ciò risponde ad evidente esigenza di giustizia tributaria, dato che dal momento dell'occupazione cessa il godimento diretto o indiretto del bene occupato.

L'articolo 5 prevede il finanziamento della commissione conciliativa istituita presso ogni comune.

L'articolo 6 prevede, espressamente, l'efficacia retroattiva della nuova normativa per tutti i rapporti di espropriazione tuttora in corso alla data della sua entrata in vigore.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

In tutti i casi di espropriazione o di occupazione per pubblica utilità, previsti dalle vigenti leggi ed aventi ad oggetto fondi rustici, deve essere notificato preventivo avviso contestualmente alla richiesta di espropriazione od occupazione, a cura dell'espropriante od occupante, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oltre che ai proprietari od enfiteuti attuali anche ai conduttori che, per un qualsiasi contratto agrario, coltivino in atto i fondi stessi, con invito a presenziare alla stima della consistenza patrimoniale e aziendale dei terreni ove si debba procedere ad essa ai sensi delle vigenti norme.

Il prezzo offerto dall'espropriante, o determinato da organi amministrativi competenti ai sensi di legge, per i fondi rustici assoggettati ad espropriazione od occupazione, non può essere inferiore al valore agricolo di mercato ed in ogni caso al valore di otto volte quello determinato in base al reddito dominicale ai sensi della legge 20 ottobre 1954, n. 1044.

Nella predetta indennità deve essere indicata, distintamente e rispettivamente, la parte attribuita a compenso dei frutti pendenti, delle scorte e delle attrezzature aziendali.

In caso di mancata accettazione dell'indennità è sentita, su richiesta degli esproprianti o dei proprietari, enfiteuti o conduttori interessati, una commissione conciliativa composta dal sindaco, o da un suo delegato, che la presiede, da un assessore comunale e da due rappresentanti sindacali degli imprenditori agricoli nominati dal sindaco stesso su designazione delle organizzazioni professionali agricole provinciali maggiormente rappresentative. È segretario, di diritto, il segretario comunale.

Detta commissione, udite le parti interessate, deve esperire tentativo di accordo. In caso di mancato accordo la commissione deve redigere un parere motivato, che riproduca le posizioni delle parti, e che sarà sottoposto, ad iniziativa della parte interessata, all'esame del pretore ai sensi del successivo articolo 3 per le decisioni di competenza.

### ART. 2.

A favore del proprietario imprenditore agricolo deve essere corrisposta, in aggiunta

al prezzo di esproprio, una indennità a compenso della cessazione totale della impresa e per la ricostituzione della stessa, in misura non inferiore al 20 per cento di detto prezzo, qualora il proprietario espropriato sia conduttore non coltivatore, e al 40 per cento, nel caso che espropriato sia proprietario coltivatore.

In caso di conduzione in affitto, l'indennità di cui al precedente comma spetta all'affittuario dei fondi espropriati, nella misura percentuale di cui al comma precedente secondo che l'affittuario sia conduttore o coltivatore.

Nella conduzione a mezzadria o colonia parziaria la predetta indennità, nell'ammontare totale pari al 40 per cento del prezzo di esproprio, è ripartita tra concedente o mezzadro o colono in proporzione delle rispettive quote di ripartizione dei prodotti ed utili stabilite dalle vigenti leggi o da accordi individuali o collettivi.

Qualora ricorra solo espropriazione od occupazione parziale del fondo, l'indennità di cui al primo e secondo comma è elevata, rispettivamente, al 30 e al 50 per cento del prezzo di esproprio, e quella di cui al terzo comma, al 50 per cento.

### ART. 3.

In caso di accordo, il prezzo di esproprio e l'indennità di cui ai precedenti articoli 1 e 2, devono essere corrisposti direttamente dallo espropriante, od occupante, agli aventi diritto a partire dall'inizio dell'occupazione dei terreni ed entro 60 giorni da tale data.

Nel caso di cui al comma precedente non si applica il disposto dell'articolo 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificato dall'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 391.

Qualora manchi l'accordo tra le parti o intervenga opposizione di terzi titolari di diritti reali sui fondi, l'autorità competente a decidere sulla richiesta di espropriazione o di occupazione dispone il deposito fruttifero, in ragione dell'interesse legale, del prezzo e dell'indennità presso un istituto di credito del comune in cui trovasi ubicato il fondo.

Sulla determinazione del prezzo di esproprio e della indennità è competente a decidere, a seguito di ricorso dell'interessato da inoltrarsi entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione, il pretore avente giurisdizione nel comune in cui trovasi ubicato il fondo, senza obbligo di assistenza di avvocato o procuratore, e previo parere dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.



Per lo svincolo del predetto prezzo o indennità e per la liquidazione dei diritti reali fatti valere dai terzi oppositori è ugualmente competente il pretore il quale provvederà con decreto, ancorché la somma ecceda il limite previsto dalle leggi vigenti e non siano prodotti i titoli comprovanti la proprietà e la libertà del fondo espropriato nonché altri documenti richiesti da leggi, regolamenti o istruzioni ministeriali, essendo sufficiente apposita malleveria dell'ente di sviluppo agricolo del territorio.

Gli atti e i provvedimenti di cui alla presente norma sono esenti da bollo e da ogni altro tributo.

Non si applica il disposto della legge 3 aprile 1926, n. 686, e successive modifiche e integrazioni e di ogni altra norma di legge o di regolamento che sia in contrasto con la presente norma.

ART. 4.

A far data dal giorno di occupazione del fondo rustico assoggettato ad espropriazione od occupazione urgente ai sensi delle vigenti leggi cessano di diritto gli oneri tributari e contributivi a carico del proprietario o del conduttore.

ART. 5.

Ai componenti la commissione conciliativa di cui al precedente articolo 1 spetta una indennità di presenza di lire seimila per ogni seduta e la spesa per il finanziamento di essa è posta a carico del comune.

Tale spesa è ammissibile al mutuo di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 56, e successive leggi di proroga e integrazione, in caso di disavanzo economico del bilancio comunale.

ART. 6.

Per tutti i casi previsti e regolati dalla presente legge non si applicano le norme delle leggi vigenti in materia di espropriazione od occupazione per pubblica utilità.

ART. 7.

La presente legge si applica anche ai rapporti di espropriazione o di occupazione di fondi rustici che siano in corso al momento della sua entrata in vigore.